

**DECISIONE N. 1/87 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE CEE-MALTA**

dell'11 dicembre 1987

**che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa****IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,**

visto l'accordo fra la Comunità economica europea e Malta, firmato a Bruxelles il 5 dicembre 1970,

visto il protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa, chiamato qui di seguito «protocollo», in particolare l'articolo 25,

considerando che gli importi equivalenti all'ECU in alcune monete nazionali validi il 1° ottobre 1986 erano inferiori agli importi corrispondenti validi il 1° ottobre 1984; che il cambiamento automatico della data di riferimento previsto dalla decisione n. 1/82 del Consiglio di associazione causerebbe, al momento della conversione nelle monete nazionali considerate, una riduzione dei limiti effettivi relativamente alle prove documentarie semplificate; che per evitare tale risultato è opportuno aumentare detti limiti espressi in ECU,

**DECIDE:***Articolo 1*

Il protocollo è modificato come segue:

- 1) all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, i termini «2 355 ECU» sono sostituiti dai termini «2 590 ECU»;
- 2) all'articolo 17, paragrafo 2, i termini «165 ECU» e «470 ECU» sono sostituiti, rispettivamente, dai termini «180 ECU» e «515 ECU».

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1987.

*Per il Consiglio di associazione**Il Presidente*

J. LICARI